



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO TERZA MODIFICA

RUE

Prima modifica approvata con Del. C.C. n° 119 del 15/06/2011

Seconda modifica approvata con Del. C.C. n° 95 del 12/07/2013

Terza modifica adottata con Del. C.C. n° del 23/12/2014

Il Sindaco
Stefano Reggianini

L'Assessore all'Urbanistica
Massimiliano Vigarani

Il Vicesindaco
Maurizia Bonora

Il Responsabile del Procedimento
geom. Gianluigi Masetti

I Progettisti
ing. Stefania Comini
geom. Gianluigi Masetti
geom. Luca Pierantoni
Settore Pianificazione Economico Territoriale

Approvato con Del. C.C. n° 75 del 08/04/2009

Il Sindaco
Sergio Graziosi

Il Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica
dott. Lorenzo Turci

Il Responsabile del Procedimento
ing. Carlo Mario Piacquadio

I Progettisti
arch. Piergiorgio Rocchi, Ufficio di Piano

Coordinamento interno
geom. Gianluigi Masetti

Allegato L

**Regolamento comunale sull'arredo
ed il decoro urbano**

TITOLO 1.	DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1.1	Premesse.....	1
Art. 1.2	Caratteristiche generali	1
Art. 1.3	Ambito di applicazione	1
Art. 1.4	Disposizioni generali	1
Art. 1.5	Limiti complessivi di Superficie coperta (Sq).....	2
Art. 1.6	Deroga alla disciplina delle distanze	2
Art. 1.7	Deroga alla definizione di Lotto.....	2
Art. 1.8	Aree sottoposte a vincoli di tutela o fasce di rispetto.....	3
TITOLO 2.	COSTRUZIONI PERTINENZIALI.....	4
Art. 2.1	Mini-costruzioni prefabbricate in legno.....	4
Art. 2.2	Pensiline	4
Art. 2.3	Tettoie	4
Art. 2.4	Pergolati	4
Art. 2.5	Piscine ed altri impianti sportivi privati a raso.....	5
TITOLO 3.	COSTRUZIONI PRECARIE.....	6
Art. 3.1	Opere di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria	6
Art. 3.2	Barbecue	6
Art. 3.3	Box auto a pantografo o a chiocciola	6
Art. 3.4	Tunnel per carico-scarico	6
Art. 3.5	Gazebo e voliere.....	6
Art. 3.6	Tende solari retraibili	7
Art. 3.7	Strutture leggere temporanee al servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive.	7
Art. 3.8	Altre strutture leggere temporanee	8

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Premesse

1 Con riferimento alla norma fondamentale sull'edificabilità dei suoli (DPR 380/2001), ai fini della ricorrenza della precarietà di una costruzione, occorre valutare l'opera medesima alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale.

2 Qualora le costruzioni non presentino le caratteristiche delle pertinenze o delle opere precarie, specificate al successivo art. 1.2, verranno classificate come nuove costruzioni.

Art. 1.2 Caratteristiche generali

1 Si riportano in sintesi le principali condizioni determinanti il concetto di pertinenza urbanistica e di precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente, nonché dalla più recente e consolidata giurisprudenza:

- una costruzione ha le caratteristiche di pertinenza quando si configura come "opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto ed è legata da un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale rispetto alla costruzione principale, già completa ed utile di per sé", come previsto dalla D.A.L. n° 279/2010 al p.to 53, con le ulteriori specifiche indicate all'art. 2.1.2, co. 5, delle norme di RUE;
- una costruzione ha le caratteristiche di precarietà quando sia destinato a "soddisfare esigenze meramente temporanee e non utilizzato quindi come abitazione, ambiente di lavoro, oppure deposito, magazzino e simili", come previsto dalla L.R. n° 15/2013 alla lett. g.5 dell'Allegato; le costruzioni precarie, inoltre, devono avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentirne facilmente la rimozione.

2 Gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale sono classificati come nuove costruzioni, ai sensi della lettera g.6 dell'Allegato alla L.R. n° 15/2013.

Art. 1.3 Ambito di applicazione

1 Il presente 'Regolamento comunale sull'arredo ed il decoro urbano' costituisce allegato al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) vigente, disciplinando la realizzazione delle così dette 'Costruzioni leggere da giardino' (CLG), che si distinguono nelle seguenti categorie:

- opere pertinenziali - Titolo 2;
- opere precarie - Titolo 3.

2 Oltre alle disposizioni generali da rispettarsi in tutti i casi, per ogni categoria vengono fissate le dimensioni massime ammissibili, oltre ad eventuali prescrizioni inerenti le caratteristiche tecniche.

Art. 1.4 Disposizioni generali

1 Tutte le costruzioni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento devono rispettare le seguenti disposizioni generali:

- siano osservate le norme dettate dal Codice Civile;
- non siano causate limitazioni ai diritti di terzi;
- siano osservate le norme dettate dal Codice della Strada;
- siano osservate le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
- siano osservate la normativa tecnica per le costruzioni (NTC) e le norme tecniche relative agli impianti eventualmente installati;
- siano osservate le norme igienico-sanitarie;
- non siano causate riduzioni ai coefficienti di illuminazione e/o di ventilazione dei locali abitabili dei fabbricati esistenti;
- siano rispettate le norme di tutela del 'Sistema insediativo storico' di cui al Capo 4.2 delle norme di RUE;
- siano rispettate le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro di cui ai Capi 6.2, 6.3 e 6.4 delle norme di RUE.

Art. 1.5 Limiti complessivi di Superficie coperta (Sq)

1 Per la realizzazione di costruzioni precarie sono stabiliti i seguenti limiti complessivi di Superficie coperta (Sq), in funzione dell'ambito territoriale di appartenenza e dell'eventuale presenza di aree assoggettate a Tutela Paesaggistica:

- in ambito rurale nelle aree assoggettate a Tutela Paesaggistica sono ammessi complessivi 10 mq di Superficie coperta per lotto edilizio su cui insiste un edificio con funzione abitativa (U.1, A.1) o agrituristica (A.11);
- in ambito rurale nelle aree non assoggettate a Tutela Paesaggistica sono ammessi complessivi 20 mq di Superficie coperta per lotto edilizio su cui insiste un edificio con funzione abitativa (U.1, A.1) o agrituristica (A.11);
- in ambito urbano nelle aree assoggettate a Tutela Paesaggistica sono ammessi complessivi 10 mq di Superficie coperta per lotto edilizio;
- in ambito urbano nelle aree non assoggettate a Tutela Paesaggistica sono ammessi complessivi 20 mq di Superficie coperta per lotto edilizio;
- in ambito storico (AS) sono ammessi complessivi 10 mq di Superficie coperta per lotto edilizio.

2 Rimane a discrezione del richiedente la scelta della tipologia dei manufatti da installare, nel rispetto dei limiti complessivi di Superficie coperta (Sq) sopra definiti, fatti salvi i limiti dimensionali per ciascuna tipologia definiti ai Titoli 2 e 3.

3 Negli ambiti storici (AS) non è consentita la realizzazione delle seguenti tipologie di costruzioni pertinenziali o precarie:

- mini-costruzioni in legno - art. 2.1;
- pensiline - art. 2.2, fatti salvi i manufatti posti a protezione di accessi di locali pubblici o di interesse pubblico e di accessi privati, questi ultimi solo se posti su prospetti che non affacciano su spazi pubblici;
- piscine ed altri impianti sportivi a raso - art. 2.5;
- box auto a pantografo o a chiocciola - art. 3.3;
- tunnel per carico-scarico - art. 3.4.

4 Il titolo abilitativo all'installazione di costruzioni pertinenziali dovrà essere coordinato con le eventuali altre installazioni presenti o previste nei lotti edilizio; il progetto coordinato dovrà essere sottoscritto da tutte le proprietà presenti nel lotto.

Art. 1.6 Deroga alla disciplina delle distanze

1 Per le costruzioni pertinenziali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non si applica la disciplina delle distanze di cui all'art. 6.1.4 delle norme di RUE.

2 Le distanze pertanto che dovranno essere osservate nella realizzazione delle CLG sono:

- D1 (distanza dai confini di proprietà) = mt 1,50 (o aderenza con assenso confinante);
- D2 (distanza dai confini di Ambito) = mt 1,50;
- De (distanza da edifici) = mt 3,00 (o aderenza, salvo rispetto condizioni di cui al comma 1);
- Iv1 (visuale libera) = 0,50.

3 Sono fatte salve eventuali deroghe nel caso di strutture leggere temporanee autorizzate su suolo pubblico e/o di uso pubblico, secondo quanto indicato nella Concessione d'uso per occupazione a titolo precario e temporaneo.

Art. 1.7 Deroga alla definizione di Lotto

1 Per le costruzioni pertinenziali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento la definizione di Lotto (art. 2.1.2, co. 3, delle norme di RUE) comprende anche l'unità immobiliare dotata di area esclusiva derivante da frazionamento successivo al 20/10/2008; nella definizione di area esclusiva rientrano anche i terrazzi, balconi e/o lastrici solari, qualora di uso esclusivo ed annessi all'unità immobiliare.

Art. 1.8 Aree sottoposte a vincoli di tutela o fasce di rispetto

- 1 Nelle aree assoggettate a vincoli di tutela o all'interno delle fasce di rispetto, ai fini della fattibilità delle opere di cui al presente Regolamento, è necessaria l'acquisizione del preventivo nulla osta/autorizzazione rilasciati dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- 2 L'inizio dei lavori è subordinato pertanto al deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia di detto nulla osta/autorizzazione.
- 3 In particolare, nelle aree assoggettate a Tutela Paesaggistica, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la fattibilità dell'intervento è subordinata alla preventiva acquisizione della Autorizzazione Paesaggistica.

TITOLO 2. COSTRUZIONI PERTINENZIALI

Art. 2.1 Mini-costruzioni prefabbricate in legno

1 Si intendono le strutture costituite da elementi prefabbricati in legno, con o senza pavimento solidale alla struttura, eventualmente fissate a terra con staffe e viti su sottostante massetto in cls.

2 Queste strutture potranno essere utilizzate esclusivamente con funzione di ricovero attrezzi, escludendo la presenza continuativa di persone al loro interno e qualunque diverso utilizzo (ad esempio: lavanderia, cucina, autorimessa, officina...).

3 La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi; non è ammessa la copertura in tegole in cemento. Nel territorio rurale il rivestimento in guaina o in ondulina dovrà essere color rosso mattone, in alternativa al coppo di laterizio.

4 Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, fatto salvo l'impianto elettrico per l'illuminazione interna.

5 Queste costruzioni devono essere costruite con tipologie coerenti con le caratteristiche stilistico-architettoniche degli edifici dei quali costituiscono pertinenza.

6 Per queste costruzioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Superficie coperta (Sq) non superiore a 16 mq;
- altezza media (Hv) non superiore a 2,40 m;
- sporto di copertura non superiore a 50 cm;
- rapporto aero-illuminante non superiore a 1/16.

Art. 2.2 Pensiline

1 Si intendono le coperture in aggetto come definite dalla D.A.L. n° 279/2010 al p.to 58.

2 Le strutture portanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo) e potranno essere coperte con manto di copertura in laterizio, guaina bituminosa, metallo, vetro, legno o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato).

3 Per questi manufatti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- sporto non superiore a 1,50 m, misurato dalla parete al filo della proiezione al suolo dell'elemento aggettante;
- altezza utile (Hv) non inferiore a 2,20 m, misurata dal piano di calpestio sottostante, fatte salve diverse prescrizioni relative agli aggetti su suolo pubblico contenute nelle norme di RUE.

Art. 2.3 Tettoie

1 Si intendono le coperture di uno spazio aperto come definite dalla D.A.L. n° 279/2010 al p.to 62.

2 Le strutture portanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo) e potranno essere coperte con manto di copertura rigido ad andamento orizzontale o a falde inclinate, ricoperte con guaina ardesiata, tegole canadesi, tegole portoghesi, ecc.

3 Rientrano nella presente tipologia i così detti carport, destinati al ricovero di automezzi.

4 Per queste costruzioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Superficie coperta (Sq) non superiore a 16 mq;
- altezza media (Hv) non superiore a 2,40 m;
- sporto di copertura rispetto al sostegno non superiore a 50 cm.

Art. 2.4 Pergolati

1 Si intendono le strutture autoportanti come definite dalla D.A.L. n° 279/2010 al p.to 59.

2 Le strutture portanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo); non sono ammesse coperture impermeabili.

3 Per queste costruzioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Superficie coperta (Sq) non superiore a 20 mq;

- altezza media (Hv) non superiore a 2,40 m.

Art. 2.5 Piscine ed altri impianti sportivi privati a raso

1 Per piscine si intendono quei manufatti costituiti da una vasca artificiale riempita d'acqua, adibita generalmente al nuoto o altre attività acquatiche ad esclusivo servizio di privati. Possono essere di varie forme e dimensioni, interrate, od esterne, con struttura in cemento armato, in acciaio, alluminio, legno e rivestita con ceramica o solo tinteggiata con particolari vernici plastificanti, oppure impermeabilizzata con rivestimento in PVC o resine cementizie.

2 Altri impianti sportivi a cielo aperto (campi da tennis, calcetto, pallavolo, bocce, ecc.) potranno essere ammessi esclusivamente se realizzati a raso, ovvero senza la creazione di volumetrie.

3 Tutti gli impianti di cui al presente articolo dovranno essere ad uso esclusivo di privati.

4 La loro realizzazione, se effettuata in Territorio rurale, dovrà essere comportare opere minime di trasformazione dell'ambiente preesistente e dovrà essere opportunamente schermata da alberature.

5 Non è consentita la costruzione di più di un'attrezzatura per ogni tipo, con un massimo complessivo di due, per edificio avente funzione abitativa o che ospiti l'attività agrituristica. Gli eventuali locali di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, ecc., dovranno essere collocati all'interno degli edifici esistenti alla data di riadozione del presente RUE.

6 Per la realizzazione di impianti sportivi sono stabiliti i seguenti limiti complessivi:

- in ambito rurale nelle aree assoggettate a tutela paesaggistica è consentito un solo impianto per lotto edilizio su cui insiste un edificio con funzione abitativa (U.1 – A.1) o agrituristica (A.11);
- in ambito rurale nelle aree non assoggettate a tutela paesaggistica è consentito un solo impianto per ogni tipologia, con il massimo di due complessivi, per lotto edilizio su cui insiste un edificio con funzione abitativa (U.1 – A.1) o agrituristica (A.11);
- in ambito urbano nelle aree assoggettate a tutela paesaggistica è consentito un solo impianto per lotto edilizio;
- in ambito urbano nelle aree non assoggettate a tutela paesaggistica è consentito un solo impianto per ogni tipologia, con il massimo di due complessivi, per lotto edilizio;
- in ambito storico (AS) non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi.

TITOLO 3. COSTRUZIONI PRECARIE

Art. 3.1 Opere di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria

1 Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati quali:

- le panchine, le sedie e i tavoli da giardino, i divani a dondolo, gli scivoli, le altalene e simili giochi per bambini, le statue, le fontanelle, gli ombrelloni, le fioriere, i pannelli grigliati;
- i manufatti di modeste dimensioni destinati al ricovero di animali domestici non a scopo di allevamento;
- le pavimentazioni contenute entro l'indice di permeabilità, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. g) della L.R. 15/2013.

2 Per questi manufatti non sono stabiliti limiti dimensionali.

Art. 3.2 Barbecue

1 Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni ed ingombro, destinate alla cottura di cibi di consumazione domestica.

2 Per questi manufatti è prescritta la dimensione massima di 4 mq di Superficie coperta (Sq).

Art. 3.3 Box auto a pantografo o a chiocciola

1 Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela impermeabile e con sistema di chiusura a scomparsa, quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi. I manufatti dovranno essere ancorati al suolo mediante sistemi di fissaggio facilmente amovibili.

2 Per questi manufatti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Superficie coperta (Sq) non superiore a 16 mq;
- altezza media (Hv) non superiore a 2,40 m;
- non sono ammessi impianti elettrici;
- è consentita l'installazione di un solo box auto per abitazione.

Art. 3.4 Tunnel per carico-scarico

1 Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela impermeabile e con sistema di chiusura "a scomparsa", quindi retrattili, destinate a coprire temporaneamente zone destinate ad operazioni di carico-scarico merci in aree o edifici a destinazione produttiva.

2 Per questi manufatti non sono stabiliti limiti dimensionali, dovendo rispondere a particolari esigenze produttive.

Art. 3.5 Gazebo e voliere

1 Con il termine gazebo si intende un manufatto di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili.

2 Sia gli elementi portanti, sia gli elementi di connessione orizzontale e le eventuali grigliature verticali fra i montanti, dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta dovendo portare esclusivamente il peso proprio. Tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali che non siano grigliate; si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque più di 1/20 della superficie e non occupano più di 1/25 delle pareti laterali. Le eventuali tende poste su questi manufatti devono essere in tela. Le strutture portanti devono essere ancorate al suolo mediante sistemi di fissaggio facilmente amovibili.

- 3 Con il termine voliera si intende un manufatto, costituito da una gabbia (in ferro o legno e rete metallica o plastica), in cui gli uccelli hanno spazio sufficiente per spostarsi in volo.
- 4 Per questi manufatti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - Superficie coperta (Sq) non superiore a 16 mq, ridotta a 10 mq negli ambiti storici AS;
 - altezza media (Hv) non superiore a 2,40 m;
 - sporto di copertura non superiore a 50 cm;
 - è consentita l'installazione di un solo gazebo e di una sola voliera per abitazione, ridotta ad un solo manufatto per lotto edilizio negli Ambiti storici AS.

Art. 3.6 Tende solari retraibili

- 1 Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo rispetto alle facciate degli edifici, con funzione di riparo dall'irraggiamento solare, necessariamente dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatica e struttura retrattile.
- 2 Tali strutture dovranno essere realizzate con struttura in materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e telo di copertura; le tende dovranno essere facilmente asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o a cupola.
- 3 Le dimensioni delle tende dovranno essere contenute; è vietata la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche una sola facciata per esteso.
- 4 Nel caso in cui sulle tende sia apposta un'insegna, si applica quanto disposto dall'art. 3.1 co. 5, dell'Allegato I 'Regolamento comunale per la disciplina delle insegne ed dei mezzi pubblicitari' al RUE.

Art. 3.7 Strutture leggere temporanee al servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive

- 1 Si definisce, a titolo non esaustivo, un elenco di strutture leggere temporanee al servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive:
 - chiosco: struttura realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su spazio privato, pubblico o di uso pubblico ed adibita a rivendita, a pubblici esercizi privati in generale e strutture ricettive, conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
 - edicola: installazioni destinate ad ospitare attività senza manipolazione di alimentari, per la vendita di prodotti;
 - dehors: spazio privato, pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico o una struttura ricettiva, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accogliimento dei clienti.
- 2 Queste strutture - ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. f) della L.R. n° 15/2013 - essendo dirette a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee, devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi, compresi i tempi di allestimento e montaggio delle strutture.
- 3 Prescrizioni particolari relative alle opere, anche se aventi carattere di temporaneità:
 - qualora installate su area privata, le strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale;
 - qualora installate su area pubblica o di uso pubblico, le strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale; in questo caso la loro installazione dovrà essere preventivamente autorizzata tramite concessione per l'occupazione di suolo pubblico a titolo precario e temporaneo;
 - le strutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie previste in relazione al tipo di attività da insediare.

4 Il Responsabile dello SUE ordinerà l'immediata rimozione della struttura con ordinanza contingibile e urgente qualora venissero meno i presupposti di sicurezza e di igiene delle strutture installate.

5 La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del committente.

Art. 3.8 Altre strutture leggere temporanee

1 Si definiscono le seguenti ulteriori strutture leggere temporanee:

- strutture funzionali a manifestazioni culturali, ricreative e sportive, di carattere privato o pubblico, da realizzarsi nelle 'Aree per attrezzature sportive o ricreative in territorio rurale' (COLL-3) od in altre aree all'uopo individuate;
- strutture destinate alla vendita stagionale di prodotti agricoli aziendali o di supporto ad attività agrituristiche, se collocate rispettivamente all'interno del perimetro dell'unità poderale o del centro aziendale agricolo.

2 Queste strutture - ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. f) della L.R. n° 15/2013 - essendo dirette a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee, devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi, compresi i tempi di allestimento e montaggio delle strutture.

3 Per queste strutture non sono stabiliti limiti dimensionali, dovendo rispondere a particolari esigenze connesse con l'attività temporanea a cui risultano destinate.

4 Relativamente alle sole strutture destinate alla vendita stagionale di prodotti agricoli aziendali o di supporto ad attività agrituristiche, sono fissati i seguenti limiti dimensionali:

- Superficie coperta (Sq) non superiore al 20% della SC degli immobili funzionali all'attività agricola;
- Superficie coperta (Sq) comunque non superiore a 250 mq.

5 Per queste strutture valgono le medesime prescrizioni particolari indicate nel precedente art. 3.7.

6 Nel caso di strutture funzionali a manifestazioni culturali, ricreative o sportive - promosse da soggetti privati o pubblici - dovrà essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte della Commissione comunale di Pubblico spettacolo.

7 Il Responsabile dello SUE ordinerà l'immediata rimozione della struttura con ordinanza contingibile e urgente qualora venissero meno i presupposti di sicurezza e di igiene delle strutture installate.

8 La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del committente.